



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

## U.O.A. INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

### ORDINANZA N. 364 DEL 19/04/2019 (Proposta n. 350 del 18/04/2019)

<b>OGGETTO:</b>	LIMITAZIONE PER LA COLTURA DI VICIA FABA (FAVE) AL FINE DELLA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL “FAVISMO” (DEFICIT DI G6PDH).
-----------------	---

#### IL SINDACO

PREMESSO che, dalle evidenze dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio6fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), con il risultato della rottura dei globuli rossi e conseguente crisi emolitica;

VISTA la richiesta acquisita al Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino in data 27.11.2018 con n. 78870, con la quale una madre di un minore affetto da carenza congenita dell'enzima sopra menzionato, determinante la malattia comunemente denominata “favismo”, richiede al Sindaco *“che venga sospesa la coltivazione di fave nei campi adiacenti alla propria abitazione”*;

PRESO ATTO che alla richiesta sopra citata era allegata una documentazione sanitaria del Centro di Eccellenza di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, dalla quale risulta che il minore, *“... risultante affetto da favismo, ha mostrato, negli esami di Maggio 2018, in assenza di ingestione di fave e/o assunzione di farmaci a rischio e/o infezioni, un grado di emolisi correlata con l'esposizione alla fioritura e al polline del legume...”*;

ATTESO che, al fine di rispondere in maniera appropriata alla richiesta sopra citata, in data 27.11.2018 prot. n 79138 il Servizio Ambiente ha richiesto all’Azienda USL Toscana Centro un parere sanitario in merito alla richiesta avanzata dalla madre del minore affetto da favismo;

DATO ATTO della nota pervenuta in data 11.12.2018 con prot. n. 82745, con la quale l’Azienda USL Toscana Centro - UFS di IPN Zona nord-ovest, ha trasmesso il seguente parere:

*“... fino al 2008 si poteva richiedere ai sensi della normativa allora vigente un’ordinanza comunale che faceva divieto di coltivazione di fave nel raggio di 300 metri dall’abitazione del soggetto affetto da favismo, e questo divieto non scadeva fino a quando il soggetto effetto non cambiava eventualmente abitazione e entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinanza tutti i proprietari dei fondi dovevano eliminare del tutto i tipi di coltura in questione; Il 16.07.2008 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dopo aver acquisito il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, ha emesso una nota in cui afferma, tra l’altro, che l’inalazione di polline nei campi di fave può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD (favismo), ma non ci sono prove sufficienti a correlare l’inalazione del polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche; Tale linea è stata ripresa e confermata dal Ministero della Salute nel 2012;*

*Pertanto, visto quanto sopra, al momento questo servizio non ritiene di disporre di elementi certi per poter proporre un provvedimento amministrativo atto a far divieto di coltivazione di fave nel raggio di 300 metri intorno all'abitazione del caso di favismo di cui trattasi ... ”;*

VISTI i successivi incontri avuti con la madre del minore affetto da favismo, nei quali è stato approfondito l'argomento e sono state acquisite ulteriori informazioni in merito allo stato di salute del minore, con particolare riferimento ai malesseri che colpiscono il minore in determinate situazioni con presenza di fave;

CONSIDERATO che non risulta ad ogni buon conto del tutto escluso che la coltura di Vicia faba (fave) in prossimità dei luoghi di frequentazione quotidiana e prolungata di soggetti affetti dalla patologia in oggetto possa costituire potenziale occasione di dannoso nocimento alla salute;

RITENUTO quindi opportuno intervenire, in via cautelativa, a tutela della salute del minore affetto dalla grave malattia di cui all'oggetto, anche se attualmente non vi siano evidenze certe per poter correlare l'inalazione del polline con lo scatenarsi di crisi emolitiche;

RITENUTO altresì che la libera iniziativa economica dei privati possa e debba essere ristretta per motivi di interesse generale, e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

CON i poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.

#### O R D I N A

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e nel rispetto del soggetto affetto deficit da favismo (G6PDH) di cui si intende tutelare l'incolumità

- Il divieto di coltivazione di Vicia faba (fave) all'interno dell'area così come riportata nell'estratto cartografico allegato alla presente Ordinanza e facente parte integrante della stessa;
- Che i proprietari dei terreni che ricadono nell'area sopra meglio specificata e che avessero già provveduto alla semina, eliminino del tutto i tipi di coltura della specie vegetale in questione, entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza;
- Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca.

#### DISPONE

- di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso diffusione di apposita informativa nell'area interessata dal presente provvedimento;

#### DISPONE ALTRESÌ

di trasmettere il presente provvedimento:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino;
- alla Stazione dei Carabinieri di Sesto Fiorentino;
- al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Ceppeto;
- al Comando della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;

#### INFORMA

- Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Toscana secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,

n.1199, rispettivamente entro 60 o 120 gironi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- Che in caso di accertata mancata ottemperanza al contenuto ordinatorio del presente provvedimento verrà data comunicazione all'autorità competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale;

La persona responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Ing. Leonardo Mangiarotti – Responsabile del servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino.

**IL SINDACO**  
FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*